



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, comma 6bis e 6 ter, della Legge 3 maggio 1999,n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “; il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle modalità e termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto;

**VISTO** l’art.6 della medesima ordinanza ,con il quale vengono date disposizioni in merito ai requisiti generali di ammissione

**VISTO** in particolare l’art.7,comma 9, secondo il quale “*fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate , nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”;

**VISTO** l’art. 8, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020: “L’Istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto;

**VISTA** la nota di questo Ufficio pro.tn. 8659 dell’ 11.09.2020 , con la quale sono state ripubblicate , a seguito delle rettifiche operate dalle scuole delegate, ai sensi dell’art.9 dell’O.M 60 del 10.07.2020, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), definitive della Provincia di Teramo , per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21e 2021/22 del personale docente ed educativo ;

**VISTA** la Nota del Ministero dell’Istruzione del 2020, n. 1588 relativa alle attività di convalida delle domande inserite nelle GPS;

**VISTA** la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della docente **IDRIZI Manjola** nata a Kavaje (Albania) il 29/10/1973, C. F. DRZMJL73R69Z100Q per le classi di concorso 2^ fascia A050 ( Scienze naturali, Chimica e Biologia) 2^ fascia A031( Scienze degli alimenti ), 2^ fascia A032 ( Scienza delle geologia e Mineralogia) 2^ fascia A028 ( Matematica e Scienze )



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**CONSIDERATO** l'esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla docente, attraverso le procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

**PRESO ATTO** del provvedimento prot. n. 1036 del 07.04.2021 del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale per il design “ F.A. Grue” di Castelli (TE) con il quale è stata proposta l'esclusione dalla graduatoria per le classi di concorso 2<sup>^</sup> fascia A050 ( Scienze naturali, Chimica e Biologia) 2<sup>^</sup> fascia A031( Scienze degli alimenti ), 2<sup>^</sup> fascia A032 ( Scienza delle geologia e Mineralogia) 2<sup>^</sup> fascia A028 ( Matematica e Scienze ), atteso che il titolo di studio “ Diplome conseguito dalla docente in Albania presso l'Università degli studi “ Aleksander Xhuvani” di Elbasan non è stato oggetto di riconoscimento in Italia, in quanto la stessa non ha sostenuto la prova integrativa come richiesto nel decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 7458 del 03.08.2015, e quindi il titolo di studio inserito dalla docente non costituisce titolo di accesso valido alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ai sensi dell'O.M. 60 del 10.07.2020.

**DECRETA**

**ART 1**

La docente **IDRIZI Manjola** nata a Kavaje (Albania) il 29/10/1973, C. F. DRZMJL73R69Z100Q è **esclusa** dalla Graduatoria Provinciale delle Supplenze per le classi di concorso 2<sup>^</sup> fascia classe di concorso 2<sup>^</sup> fascia A050 ( Scienze naturali, Chimica e Biologia) 2<sup>^</sup> fascia A031( Scienze degli alimenti ), 2<sup>^</sup> fascia A032 ( Scienza delle geologia e Mineralogia) 2<sup>^</sup> fascia A028 ( Matematica e Scienze ), in quanto li titolo di studio dichiarato dalla docente non costituisce titolo di accesso valido per l'inserimento nelle predette graduatorie ai sensi dell'O.M. 60 del 10.07.2020.

**ART 2**

Per l'effetto l'eventuale contratto di lavoro stipulato per le suddette classi di concorso deve essere risolto e l'eventuale servizio prestato dalla docente Idrizi Manjola per le suddette classi di concorso ,deve essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

IL DIRIGENTE  
Maria Cristina DE NICOLA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

All'interessata Idrizi Manjola            indirizzo mail

Alle Istituzione Scolastiche  
della Provincia  
LORO SEDI

Alle OO.SS Provincia di Teramo  
LORO SEDI

All' Albo  
SEDE